Zeitschrift: Rivista militare della Svizzera italiana

Herausgeber: Lugano : Amministrazione RMSI

Band: 50 (1978)

Heft: 5

Artikel: Giustizia militare

Autor: Foppa, Giorgio

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-246473

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.11.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

Giustizia militare

cap Giorgio Foppa

Significato, condizioni di validità e durata dell'ordine di marcia

L'ordine di marcia impone al milite non soltanto di presentarsi per tempo, ma lo obbliga altresì a sottoporsi al servizio che gli è stato comandato. Secondo giurisprudenza costante (vedi tra l'altro la sentenza del Tribunale militare di cassazione 29.1.1976 in re B c. TD 2), disobbedisce ad un ordine di marcia non soltanto colui che non si presenta in servizio, ma anche colui che pur presentandosi, rifiuta di partecipare all'attività della truppa. Ciò poiché l'ordine di marcia impone al milite di recarsi ad una precisa destinazione, ad una data stabilita, per compiervi un servizio determinato, riservati eventuali casi di dispensa, e non soltanto per far atto di presenza. Nel caso di un milite che rifiuta di prendere possesso della propria arma, non si tratta di una semplice disobbedienza ad un ordine isolato, ma di un rifiuto generale a partecipare all'istruzione alle armi; orbene, per un milite incorporato nella fanteria, ciò corrisponde al rifiuto del servizio, dato che il soldato non ha la libera scelta della propria incorporazione, né tanto meno delle proprie attività militari.

Una persona è obbligata a presentarsi in servizio qualora l'obbligo di prestare servizio risulti da un atto amministrativo della autorità competente, emanato in forma valida.

La decisione dell'istanza che effettua la chiamata si basa sull'art. 5 dell'Organizzazione militare e costituisce appunto una decisione amministrativa, la quale rimane operante fin tanto che non viene modificata dall'autorità competente. Un'impossibilità a prestare servizio subentrata o accertata successivamente, fin tanto che alla stessa non viene data rilevanza giuridica, non libera il milite in questione dal servizio deciso dalla competente autorità. L'obbligo ad entrare in servizio viene sancito come detto innanzi, tramite un ordine di marcia valido, e cioè emanato da istanza competente e formalmente corretto, anche malgrado eventuali vizi materiali. Solo nei casi in cui il milite obbligato al servizio, obiettivamente non è in grado, per esempio a seguito di malattia, di dar seguito all'ordine di marcia, il presupposto oggettivo della fattispecie non è realizzato.

Interessante a questo proposito è la sentenza del Tribunale Militare di Cassazione 23.8.1973 (F.c.DG.10B): il milite in questione era stato chiamato in forma valida ad una SR san e non entrò in servizio. Sulla base di due perizie psichiatriche, si potè successivamente accertare che egli al momento del servizio ordinatogli era effettivamente inabile al medesimo. Il milite venne liberato dall'obbligo a prestare servizio con decisione prolata dalla CVS, solo quando la SR san era già terminata. Poiché quindi nel momento determinante egli era obbligato ad

entrare in servizio e senza dubbio in grado di farlo — e rifiutò il medesimo per motivi religiosi che gli provocavano grave conflitto di coscienza — la fattispecie di cui all'art. 81 n. 1 cpv. 1 e n. 2 CPM, si è perfezionata sia oggettivamente che soggettivamente.

Un ordine di marcia rimane valido durante tutto il periodo in cui il milite è stato convocato a prestare servizio militare. Si sottrae pertanto al servizio quel milite, ricoverato in un ospedale il giorno dell'entrata in servizio e quindi nell'impossibilità di prestare servizio, che nei giorni successivi quando viene dimesso guarito dal medesimo non raggiunge la sua truppa, quando ancora perdura il servizio al quale era stato chiamato.

SEGNALAZIONE

L'Editrice «l'elicottero» di Lugano ha recentemente pubblicato una cartella artistica contenente 14 tavole che riproducono i

«Reggimenti svizzeri al servizio di Sua Maestà il Re del Regno delle due Sicilie»

Queste tavole oltre ad illustrare la tenuta dei militari, formano anche una Galleria pittorica di militari viventi a quel tempo. Le tavole riprodotte sono le sole che la casa editrice è riuscita a rintracciare e recuperare dopo lunghe e pazienti ricerche. I documenti originali in lingua italiana sono stati stampati anastaticamente, in modo da offrire uno straordinario documento storico.

Le tavole sono state riprodotte partendo da quelle originali; per stamparle sono state necessarie ben nove lastre ed altrettanti passaggi di colore.

Lo sforzo dell'editore è stato giustamente ripagato, essendo riuscito a mantenere inalterato il sapore di un'epoca che oggi sembra tanto lontana.

La cartella viene venduta a Fr. 157.— e può essere richiesta in visione telefonando al n. 091-52.45.51.